

BLOCCO PEREQUAZIONE AUTOMATICA PENSIONI

L'ANPAN – in attesa dell'esame del ricorso promosso dal Sindacato Pensionati Or.SA pendente davanti alla CC sta seguendo anche l'iter delle altre iniziative legali intese a dichiarare illegittimo il ripetitivo blocco della perequazione automatica dei trattamenti previdenziali. In particolare quella a seguito dell'ordinanza 13 maggio 2014 n. 37/14/C della Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per l'Emilia Romagna, che ha rimesso alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, comma 25, del dL n. 201/2011, conv. con modificazioni con L 214/2011. La questione – come sanno i nostri Associati – nel 2008 aveva motivato anche un'azione giudiziaria dell'ANPAN che – all'epoca – venne respinta dal Tribunale di Roma con argomentazioni pretestuose e “perché si trattava di un una tantum di carattere straordinario e non ripetitivo”.

RICORSO AVVERSO CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' FONDO VOLO (ex art. 24 legge 214/2011)

La prima tranche del ricorso collettivo coordinato dall'ANPAN sull'argomento sarà esaminata dal Tribunale di Roma il 16 ottobre 2014. Va rilevato che soltanto dopo l'esito positivo del 1° grado di giudizio della causa individuale pilota (Pellegrino) avvenuto a febbraio è stato deciso il rigetto formale dei ricorsi amministrativi con delibera del Comitato di Vigilanza inviata a tutti i ricorrenti. Non è stata invece ancora fissata la data per l'esame del ricorso in appello proposto dall'INPS contro il predetto giudizio di 1° grado.

CONTRIBUTO DI PEREQUAZIONE (ex art. 18 legge 15 luglio 2011, n.111)

A seguito della sentenza della Corte Costituzionale del 3 giugno 2013 che lo ha dichiarato illegittimo ai Pensionati INPS interessati sono state rimborsate le trattenute effettuate negli anni 2011 e 2013. Manca la restituzione delle trattenute del 2012 che dovrebbe avvenire nel 2015.

CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' (Art. 1, co. 486, Legge 27 dic. 2013 - "Legge di Stabilità 2014 - n. 147") Senza entrare in interpretazioni anodine delle diverse parole e motivazioni usate per questo contributo di solidarietà rispetto a quello precedente di Perequazione, nella sostanza **sembra** che anche questa formulazione possa essere attaccata per "incostituzionalità", facendo in pratica riferimento agli stessi articoli della Costituzione chiamati in causa nel precedente Ricorso vinto. Questa volta ci sarebbe in più l'aggravante di una violazione di un giudicato costituzionale. Anche per questa nuova imposizione (che riguarda i trattamenti previdenziali superiori a 90mila euro/lordi/anno) l'ANPAN sta seguendo la questione al fine dell'adeguato coordinamento delle azioni legali da suggerire agli Associati che – se interessati – sono invitati a segnalare il loro nominativo alla Segreteria.